


REGOLAMENTO
ACQUEDOTTO
COMUNE DI RIVIERA



Sommario

TITOLO I – SCOPO E ORGANIZZAZIONE.....	4
Art. 1 Preambolo	4
Art. 2 Scopo e campo di applicazione	4
Art. 3 Basi legali	4
TITOLO II - ABBONAMENTI	5
Capitolo I – In generale	5
Art. 4 Definizioni	5
Capitolo II – Abbonamento e abbonato.....	5
Art. 5 Inizio e concessione.....	5
Art. 6 Responsabilità	5
Art. 7 Disdetta.....	5
Capitolo III – Obblighi dell'abbonato.....	6
Art. 8 Tasse	6
Art. 9 Modifiche impianti	6
Art. 10 Divieto di manomissione	6
Art. 11 Manutenzione	6
Art. 12 Cambiamento di proprietario.....	6
Art. 13 Diritto di sorveglianza e d'accesso.....	7
TITOLO III – PRESCRIZIONI TECNICHE	8
Capitolo I – Modalità di distribuzione	8
Art. 14 In generale	8
Art. 15 Concessione dell'erogazione	8
Art. 16 Compensorio d'erogazione	9
Art. 17 Limitazioni o interruzioni del servizio.....	9
Capitolo II – Prescrizioni tecniche interne	9
Art. 18 In generale	9
Art. 19 Installazioni e posa	9
Capitolo III – Prescrizioni impianti privati.....	10
Art. 20 Definizioni	10
Art. 21 Allacciamento e diramazioni	10
Art. 22 Esecuzione dell'allacciamento	10
Art. 23 Materiali e prescrizioni	10
Art. 24 Manutenzione	10
Art. 25 Domande d'allacciamento e modifica impianti	11
Art. 26 Installatori concessionari.....	11
Art. 27 Rifiuto o revoca dell'allacciamento.....	11
Art. 28 Collaudo.....	12
Capitolo IV – Esecuzione opere comunali.....	13
Art. 29 Definizione	13
Art. 30 Idranti.....	13
Art. 31 Predisposizione.....	13
Art. 32 Verifica ed aggiornamento	13
Art. 33 Sostituzione tubazioni private	13
Art. 34 Modifica diramazioni private	14
Capitolo V – Strumenti di misura.....	14
Art. 35 Principio e proprietà	14
Art. 36 Lettura del contatore	14
Art. 37 Prescrizioni tecniche	14
Art. 38 Responsabilità	14
Art. 39 Contestazioni	15
Art. 40 Disfunzioni	15
Art. 41 Sotto contatori.....	15
TITOLO IV – TASSE	16

Art. 42 Tasse di allacciamento	16
Art. 43 Tasse di consumo	16
Art. 44 Altre tasse	16
Art. 45 Epoca di pagamento	17
Art. 46 Accessori	17
Art. 47 Prescrizioni d'incasso	17
Art. 48 Garanzia	17
Art. 49 Esenzioni	17
Art. 50 Imposta Valore Aggiunto (IVA).....	17
TITOLO V – DISPOSIZIONI CONTABILI	18
Art. 51 Autonomia finanziaria	18
Art. 52 Risultati di esercizio	18
Art. 53 Contributo solidale	18
Art. 54 Accumulo acqua piovana.....	18
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	19
Art. 55 Utilizzazione di proprietà private e servitù.....	19
Art. 56 Opere abusive.....	19
Art. 57 Contravvenzioni	19
Art. 58 Reclami e ricorsi	19
Art. 59 Riscatto tubazioni.....	20
Art. 60 Tasse forfettarie	20
Art. 61 Messa a disposizione del regolamento	20
Art. 62 Entrata in vigore.....	20

TITOLO I – SCOPO E ORGANIZZAZIONE

Art. 1

Preambolo

¹ L'acqua è la vita. È un bene indispensabile e insostituibile di cui abbiamo bisogno ogni giorno.

² Senza acqua non c'è vita.

³ L'acqua appartiene alla sfera dei diritti e non del consumo. L'approvvigionamento, il trasporto, la distribuzione e l'uso razionale di questo bene insostituibile rientrano nella responsabilità collettiva di cui il Comune è garante.

⁴ Il Comune promuove la riduzione dei consumi, l'utilizzo dell'acqua potabile distribuita quale acqua da bere prediligendo, per quanto possibile, la produzione dalle sorgenti in alta quota.

Art. 2

Scopo e campo di applicazione

¹ Il servizio di approvvigionamento idrico è istituito e gestito dal Comune di Riviera (in seguito Comune), con diritto di privativa entro i confini giurisdizionali comunali e promuove un'utilizzazione parsimoniosa e razionale dell'acqua potabile.

² Il presente regolamento disciplina i principi generali di costruzione della rete, definisce le prescrizioni tecniche nonché oneri e diritti dei terzi.

Art. 3

Basi legali

¹ Le normative comunali sottostanno alle disposizioni di rango superiore in particolare:

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Lderr);
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc);
- Legge sull'approvvigionamento idrico (Lappri).

² Le direttive emanate dalla SSIGA (Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque) sono parte integrante del presente regolamento quali prescrizioni tecniche per l'esecuzione di opere e installazioni pubbliche o private.

TITOLO II - ABBONAMENTI

Capitolo I – In generale

Art. 4 Definizioni

¹ L'abbonato è il proprietario dell'immobile allacciato alla rete idrica.

² L'utente o utilizzatore finale è colui che utilizza il servizio.

Capitolo II – Abbonamento e abbonato

Art. 5 Inizio e concessione

¹ L'abbonamento ha inizio il 1° del mese in cui avviene l'allacciamento.

² Per le proprietà oggetto di edificazione o ristrutturazione è applicata la tassa di cantiere fino al mese precedente in cui viene notificato il termine dei lavori edilizi.

³ È concesso un solo abbonamento per ogni proprietà, eccezioni saranno valutate di caso in caso dal Municipio.

⁴ Le comproprietà, proprietà per piani o comunioni ereditarie dovranno nominare un rappresentante autorizzato al ritiro della corrispondenza e delle decisioni.

Art. 6 Responsabilità

¹ L'abbonato è responsabile verso il Comune del pagamento delle tasse, del corretto funzionamento degli impianti privati e di eventuali danni cagionati al Comune da impianti difettosi, manomissioni o negligenza.

² Gli eredi o successori dell'abbonato subentrano nei diritti ed oneri.

³ L'abbonato ha diritto di rivalsa sull'utente delle spese sostenute e ad esso imputabili.

Art. 7 Disdetta

¹ L'abbonamento può essere disdetto con preavviso di tre mesi per la fine di un mese civile, ritenuto che la durata minima è di 1 anno.

² L'accettazione della disdetta è soggetta a tassa e subordinata rispettivamente:

- a) all'interruzione e distacco dalla rete di distribuzione;
- b) alla piombatura rubinetti da parte di un rappresentante del Comune.

Capitolo III – Obblighi dell'abbonato

Art. 8

Tasse

¹ L'abbonato è tenuto al pagamento delle tasse.

² Potrà esigere la rifusione delle stesse da parte dell'utente senza utile per l'abbonato ed esente da spese.

³ Dovrà utilizzare l'acqua unicamente per gli usi contemplati nel contratto di abbonamento e non lasciarla defluire oltre lo stretto necessario.

⁴ Su richiesta del Comune è obbligato a fornire la lettura del contatore.

Art. 9

Modifiche impianti

¹ L'abbonato è tenuto a notificare al Comune modifiche agli impianti privati ed ottenere la relativa autorizzazione prima dell'esecuzione.

² Le opere possono essere eseguite solo da un installatore concessionario.

Art. 10

Divieto di manomissione

¹ Ogni manomissione della linea di allacciamento alla tubazione comunale, degli impianti comunali o agli apparecchi di controllo e misurazione è passibile di multa.

² È riservato il rimborso di tutte le eventuali spese per le riparazioni o sostituzioni che ne derivassero e qualsiasi altra azione da parte del Comune.

³ Gli organi di manovra (saracinesche, idranti, scarichi, ecc.) sulle condotte comunali sono manipolati esclusivamente dal personale autorizzato.

Art. 11

Manutenzione

¹ L'abbonato è tenuto ad una corretta manutenzione degli impianti privati.

² Eventuali perdite dovranno essere riparate tempestivamente, a garanzia di un uso parsimonioso dell'acqua e dandone immediata comunicazione al Comune.

³ Il ritardo nelle riparazioni di perdite potrà essere soggetto alle norme contravventive ed all'emissione di una tassa di consumo supplementare a giudizio del Comune.

⁴ In caso di rifiuto ad intervenire il Comune provvederà d'ufficio a spese dell'abbonato.

Art. 12

Cambiamento di proprietario

¹ Il trapasso di proprietà deve essere notificato al Comune da parte del vecchio proprietario dell'immobile.

² Il nuovo proprietario subentra immediatamente alle clausole contrattuali preesistenti.

³ Il nuovo proprietario risponde solidalmente con il precedente per il pagamento delle tasse arretrate antecedenti la notifica.

⁴ Gli oneri sono addebitati al nuovo proprietario a decorrere dal mese successivo la notifica. Per il consumo fa stato la lettura del contatore che avviene di norma entro 5 giorni lavorativi dalla notifica.

Art. 13
Diritto di
sorveglianza e
d'accesso

¹ Gli incaricati del Comune hanno il diritto di accedere liberamente alla proprietà privata nella quale esiste un impianto di acqua potabile, allo scopo di controllarne il funzionamento, il contatore o di verificare se gli abbonati sono in consonanza con il presente regolamento e con le condizioni di abbonamento.

² L'abbonato è tenuto ad accordare o a procurare al Comune il diritto di accedere sull'area privata per la costruzione, la manutenzione e la riparazione degli allacciamenti destinati alle sue installazioni, anche se questi allacciamenti servono pure altre proprietà.

TITOLO III – PRESCRIZIONI TECNICHE

Capitolo I – Modalità di distribuzione

Art. 14

In generale

- ¹ La distribuzione dell'acqua ha luogo nel seguente modo:
- a) a deflusso illimitato, cioè a discrezione: per i servizi pubblici del Comune, mediante gli idranti da servire per casi d'incendio o per altri usi;
 - b) a deflusso continuo per fontane pubbliche;
 - c) a deflusso intermittente, a seconda delle necessità per gli usi domestici, agricoli, commerciali, artigianali, industriali, ecc. o per gli stabili comunali;
 - d) alle piscine private o vasche a condizione che:
 - 1. la disponibilità d'acqua nella rete sia sufficiente subordinatamente;
 - 2. non superino i 5 mc;
 - 3. oltre ai 5 mc fino a 20 mc siano autorizzate dal Comune;
 - 4. oltre 20 mc abbiano ottenuto la licenza di edilizia e per piscine che siano munite dell'impianto di riciclaggio dell'acqua. L'autorizzazione al riempimento dovrà essere richiesta di volta in volta al Comune;
 - e) per usi speciali ad elevato consumo o con punte elevate di prelievo (piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di climatizzazione, antincendio, autolavaggi ecc.), il Municipio può imporre disposizioni particolari per la fornitura a garanzia del servizio e/o applicare tariffe divergenti dal presente regolamento.

² Il Comune non assume nessuna garanzia quanto alla composizione, temperatura e regolarità della pressione dell'acqua. In casi di interruzione o riduzione della pressione è responsabilità dell'abbonato adottare ogni misura atta ad impedire danni alla condotta comunale (reflussi) o alle installazioni private, avvertendo tempestivamente l'utente.

³ Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio l'installazione di impianti di sovrappressione.

Art. 15

Concessione dell'erogazione

¹ L'acqua viene concessa contro pagamento di un diritto di allacciamento e di una tassa di consumo destinata al finanziamento del servizio.

² È severamente proibito lasciar defluire l'acqua senza un bisogno plausibile.

³ È fatto divieto di disporre dell'acqua a scopi che non siano quelli previsti nel contratto d'abbonamento tra i quali la cessione a terzi.

Art. 16
Comprensorio
d'erogazione

¹ Il Comprensorio di distribuzione coincide con quello delle zone edificabili.

² L'erogazione è concessa ai proprietari di terreni e stabili situati nelle zone urbanizzate e all'interno del perimetro edificabile.

³ Per le zone al di fuori del perimetro edificabile non sussiste obbligo di fornitura da parte del Comune. Essa potrà essere concessa alle condizioni definite dal Comune e per esso dal Municipio ove sia presente la rete comunale.

⁴ Per le zone edificabili in cui la rete non fosse ancora stata realizzata, al proprietario potrà essere concessa l'erogazione dietro anticipazione da parte dello stesso del collegamento secondo le prescrizioni Comunali.

⁵ Per aree non servite dalla rete comunale, potrà essere autorizzato l'allacciamento ad impianti di altre aziende distributrici o a impianti privati.

Art. 17
Limitazioni o
interruzioni del
servizio

¹ Il Comune può limitare o interrompere il servizio in ogni momento, a seguito di mancanza d'acqua o esigenze tecniche.

² Le limitazioni saranno comunicate mediante affissi agli albi comunali e comunicazione a tutti i fuochi.

³ Le interruzioni, nel limite del possibile, dovranno essere oggetto di comunicazione anticipata ai singoli utenti interessati, unitamente alle prescrizioni tecniche del caso.

⁴ La tassa è in ogni caso dovuta. L'abbonato non ha diritto a indennizzi o riduzioni degli importi dovuti.

Capitolo II – Prescrizioni tecniche interne

Art. 18
In generale

¹ Il Municipio emana le direttive interne riguardanti il controllo e la manutenzione degli impianti.

² In particolare dovranno essere definiti i termini minimi di pulizia/spurgo e manutenzione degli impianti (tubazioni, bacini, pompe, sorgenti, idranti, saracinesche), i controlli sulle immissioni in rete e sui consumi.

³ Le disposizioni di controllo terranno conto delle esigenze di autocontrollo della produzione previste dalle normative federali e cantonali.

Art. 19
Istallazioni e posa

¹ Interventi sulla rete pubblica e su suolo pubblico possono avvenire unicamente per mezzo del concessionario designato dal Comune.

² La designazione avrà di regola una durata di 4 anni, revocabile in ogni momento per giustificato motivo.

³ L'area di intervento può essere suddivisa in più comprensori.

⁴ In caso di lavori importanti, durante la procedura di concorso, secondo la legge sulle commesse pubbliche, i concorrenti dovranno presentare le dovute garanzie.

Capitolo III – Prescrizioni impianti privati

- Art. 20**
Definizioni
- ¹ L'allacciamento privato comprende il collare di presa, la saracinesca, e la tubazione fino e compreso l'apparecchio di misura.
- ² L'impianto privato è costituito dalle diramazioni a partire dall'apparecchio di misura.
- ³ La predisposizione è costituita dal collare di presa, la saracinesca e la tubazione fino alla proprietà privata, occlusa con un tappo se rimane inutilizzata.
- ⁴ L'allacciamento, l'impianto e la predisposizione sono di proprietà del privato ed è tenuto alla loro corretta manutenzione.
- Art. 21**
Allacciamento e diramazioni
- ¹ Di regola è concesso un solo allacciamento per ogni proprietà. Deroche possono essere concesse per casi speciali, ad esclusivo giudizio del Municipio.
- ² Ogni proprietà dovrà possedere il proprio allacciamento. In casi particolari, da riconoscersi dal Comune, potranno essere concesse diramazioni comuni. In tal caso la diramazione dovrà essere dotata di un organo di chiusura supplementare per la chiusura dell'intera tratta. Il Comune non sarà tuttavia responsabile per mancanza d'acqua o di pressione su quest'ultime.
- Art. 22**
Esecuzione dell'allacciamento
- ¹ La perforazione per il nuovo attacco dovrà essere effettuata ad almeno 60 cm da altri allacciamenti o giunti della tubazione principale.
- ² Di regola su area pubblica, ma in ogni caso in luogo accessibile in ogni momento dai responsabili comunali ed il più possibile vicino alla condotta comunale, sarà posata una saracinesca.
- ³ Nessuna diramazione sarà concessa prima della batteria d'entrata o stazione di controllo, che dovrà essere eseguita secondo le direttive comunali e predisposta alla posa del contatore.
- ⁴ L'allacciamento fino e compreso l'apparecchio di misura sarà ordinato dal Comune al Concessionario della rete pubblica a spese dell'abbonato.
- ⁵ Eventuali diritti di passo per la posa della condotta attraverso fondi di terzi saranno di competenza del proprietario.
- Art. 23**
Materiali e prescrizioni
- Materiali e prescrizioni sulla posa sono definite dal Municipio mediante ordinanza.
- Art. 24**
Manutenzione
- L'abbonato è tenuto alla corretta manutenzione degli impianti, onde evitare malfunzionamenti alla rete comunale e sprechi.

Art. 25
Domande
d'allacciamento e
modifica impianti

¹ Le domande d'allacciamento, modifica o rifacimento degli impianti privati, devono essere inoltrate anticipatamente secondo le disposizioni emanate dal Municipio.

² Sottostanno alla stessa procedura tutte le richieste di prelievo d'acqua non regolate da un abbonamento (cantieri, prelievo da idranti e tutti gli usi temporanei).

Art. 26
Istallatori
cessionari

¹ La concessione per la realizzazione degli impianti interni per la distribuzione dell'acqua potabile viene concessa, previa istanza, a quegli installatori che potranno provare di possedere le dovute capacità dell'arte e che si impegnano ad osservare, in tutte le parti, le prescrizioni citate dal presente regolamento o emanate dal Comune e secondo le direttive emanate dalla società svizzera per l'industria del gas e dell'Acqua (SSIGA). Gli installatori concessionari autorizzati dall'Associazione Acquedotti Ticinesi non necessitano di ulteriori autorizzazioni.

² Se il concessionario non osserverà le prescrizioni regolamentari, la concessione potrà venir revocata.

³ L'installatore autorizzato è fiduciario del Comune e deve quindi scrupolosamente attenersi a tutti i disposti del presente regolamento.

⁴ Prima di dar seguito ai lavori inerenti nuovi impianti idraulici, l'installatore è tenuto ad accertarsi se per tali lavori è già stata concessa l'autorizzazione da parte comunale ed interessarsi circa eventuali prescrizioni particolari.

Art. 27
Rifiuto o revoca
dell'allacciamento

¹ L'allacciamento può essere rifiutato nel caso in cui le installazioni e gli apparecchi non siano conformi alle prescrizioni legali ed alle regole dell'arte o siano di pregiudizio al servizio d'erogazione.

² In caso gli impianti non siano più conformi alle prescrizioni legali, per modifiche legislative, usura, danneggiamento o modifica delle condizioni di distribuzione, il Comune può richiederne l'adeguamento entro un congruo termine. Previa diffida, in caso di mancata ottemperanza, il Municipio può intervenire a spese dell'abbonato o per casi gravi revocare l'allacciamento e procedere alla messa fuori servizio dello stesso.

³ In caso di grave pregiudizio al servizio di erogazione il Municipio può decidere l'immediato adeguamento o messa fuori servizio della parte di impianto non conforme.

⁴ L'abbonato sarà responsabile dei costi sostenuti comprese le spese procedurali.

Art. 28
Collaudo

¹ Al termine dei lavori il Comune può richiedere un certificato di collaudo e conformità all'installatore autorizzato prima della sua messa in esercizio e posa del contatore. A campione o per presunte irregolarità il Comune può procedere con un proprio collaudo.

² Qualora l'impianto non risultasse conforme, la fornitura d'acqua può essere negata.

³ Con il collaudo il Comune non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

Capitolo IV – Esecuzione opere comunali

- Art. 29**
Definizione
- ¹ Gli impianti comunali sono formati dalle condotte principali per il trasporto e la distribuzione dell'acqua, gli organi di manovra presenti sulle stesse, gli idranti e le installazioni di produzione, trattamento e stoccaggio dell'acqua.
- ² I tracciati delle condotte sono definiti dal Piano Generale Acquedotto (PGA) e sono di regola posati su sedime pubblico.
- ³ Il Comune decide le prescrizioni tecniche di posa tenuto conto delle normative cantonali e federali e delle Direttive della (SSIGA).
- Art. 30**
Idranti
- ¹ Il Comune, conformemente alla legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI) definisce la rete degli idranti sul comprensorio di distribuzione.
- ² I costi di manutenzione e posa sono a carico della gestione corrente del Comune, essi non devono essere conteggiati nel tasso di copertura dei costi del servizio di distribuzione idrica.
- Art. 31**
Predisposizione
- ¹ In caso di lavori di posa di nuove condotte o di risanamento/sostituzione di condotte esistenti tutti i mappali siti in zona edificabile dovranno essere predisposti per l'allacciamento alla rete idrica.
- ² Il Comune prenderà contatto con il proprietario per definire le modalità.
- ³ I costi di predisposizione sono a carico del proprietario del fondo.
- Art. 32**
Verifica ed aggiornamento
- ¹ Durante i lavori di posa di nuove condotte o di risanamento/sostituzione di condotte esistenti il Comune verificherà le condizioni degli allacciamenti toccati dai lavori.
- ² Il Comune eseguirà l'aggiornamento degli impianti non ossequianti le prescrizioni tecniche a spese del proprietario, nel limite del possibile lo stesso dovrà essere informato preventivamente.
- ³ Nel caso l'allacciamento privato non garantisca una durevole funzionalità lo stesso dovrà essere sostituito.
- Art. 33**
Sostituzione tubazioni private
- ¹ Il Comune può sostituire, se lo ritiene necessario, una tubazione privata con una tubazione comunale, affinché sia assicurata una più razionale distribuzione dell'acqua.
- ² Ciò non comporta obbligo alcuno di indennizzo ai proprietari precedenti.

Art. 34
Modifica
diramazioni private

¹ Qualora per modifica degli impianti da parte del Comune gli allacciamenti privati conformi alle prescrizioni tecniche fossero da modificare, la spesa su sedime pubblico sarà a carico del Comune stesso.

² Le modifiche su sedime privato saranno a carico del privato.

Capitolo V – Strumenti di misura

Art. 35
Principio e
proprietà

¹ Il quantitativo d'acqua erogato è misurato con il contatore messo a disposizione dal Comune in tutto il comprensorio di distribuzione.

² Eccezioni al cpv. 1 sono decise dal Municipio mediante ordinanza o per singolo caso.

³ Il contatore è di proprietà del Comune cui spettano gli oneri di revisione e manutenzione.

Art. 36
Lettura del
contatore

¹ L'abbonato è tenuto a fornire la lettura del contatore su richiesta del Comune, ciò può avvenire anche più volte l'anno avuto riguardo dei consumi previsti.

² Il mancato rispetto dei termini di lettura fissati dal Municipio comporta la lettura d'ufficio da parte degli addetti comunali con addebito di una tassa supplementare.

³ Il Municipio ha la facoltà di verificare le letture sia per singoli casi che con piani di lettura a campione.

Art. 37
Prescrizioni
tecniche

¹ Il Municipio stabilisce le prescrizioni tecniche per la formazione della stazione di controllo e la posa del contatore nonché la posizione della stessa. Devono inoltre essere rispettate le direttive SSIGA.

² Eventuali modifiche dell'impianto privato per la posa del contatore sono a carico del privato.

Art. 38
Responsabilità

¹ L'abbonato è responsabile dei danni non dovuti alla normale usura cagionati anche da terzi. Resta riservata la facoltà di rivalsa.

² È vietata qualsiasi manomissione del contatore o azione che ne possano perturbare la funzionalità.

Art. 39
Contestazioni

¹ Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. Il contatore sarà sostituito e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale decisa dal Municipio.

² Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata permanente ammissibile, rimanessero nel limite del +/- 5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono poste a carico dell'abbonato come ad esempio montaggio, smontaggio e taratura del contatore. Nel caso contrario le spese sono assunte dal Comune.

Art. 40
Disfunzioni

¹ Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Comune.

² Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli registrati nel periodo corrispondente ai 3 anni precedenti, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.

³ Le disfunzioni accertate negli ultimi 5 anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.

⁴ Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.

⁵ L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato, a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o a prelievi abusivi da parte di terzi.

⁶ In caso di perdite occulte, comprovata l'impossibilità da parte dell'utente nell'identificarla e constatata la sua reale buona fede, il Municipio potrà ridurne il consumo registrato.

Art. 41
Sotto contatori

¹ L'abbonato può posare dei sotto contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.

² Il Comune ha diritto ma non l'obbligo di accedere e leggere i sotto contatori, il consumo determinante per la tassazione è comunque esclusivamente quello dedotto dal contatore comunale.

TITOLO IV – TASSE

Art. 42 Tasse di allacciamento

¹ Gli allacciamenti alla rete di distribuzione sono soggetti ad una tassa iniziale fissata una volta tanto:

- a) terreni non edificati da Fr. 50.- a Fr. 100.-;
- b) fondi edificati in funzione del volume SIA delle costruzioni allacciate indicato nella domanda di costruzione da Fr./mc 0.2 a Fr./mc 0.7 ritenuto un massimo di Fr. 10'000.-.

² La modifica dello stato del fondo, l'allacciamento di nuove costruzioni o l'aumento della volumetria dello stabile allacciato è sottoposto ad una tassa pari alla tassa per la nuova situazione sottratta la tassa attualmente in vigore per lo stato precedente.

Art. 43 Tasse di consumo

¹ Le tasse di consumo si compongono di una tassa base comprensiva del noleggio del contatore e di una tassa di consumo.

² La tassa base deve coprire dal 20% al 50% degli introiti del servizio ed è fissata da un minimo di Fr. 30.- ad un massimo di Fr. 80.- per ogni metro cubo di portata permanente. La tassa è calcolata in funzione di 1/12 per ogni mese di durata dell'allacciamento.

³ La tassa di consumo è calcolata in base all'effettivo consumo in mc rilevato dal contatore da Fr./mc 0.50 a Fr./mc 2.00.

Art. 44 Altre tasse

¹ Per uso temporaneo a scopo edilizio è prelevata una tassa forfettaria in base alla volumetria SIA indicata nella domanda di costruzione da Fr. 0.15 a Fr. 0.40 al mc di costruzione ritenuto un minimo di Fr. 50.- ed un massimo di Fr. 2'000.-.

² Per usi temporanei ed altri usi non contemplati dal presente regolamento è applicata una tassa da Fr. 50.- a Fr. 2'000.-.

³ Per il collaudo degli impianti è prelevata una tassa forfettaria da Fr. 100.- a Fr. 1'000.-.

⁴ Per interruzione dell'allacciamento o per reinnesto dello stesso sarà prelevata una tassa forfettaria da Fr. 100.- a Fr. 300.-.

⁵ La mancata lettura del contatore da parte dell'abbonato ed il relativo intervento degli addetti comunali è soggetto ad una tassa da Fr. 50.- a Fr. 200.-.

⁶ Per la concessione agli installatori di impianti privati è prelevata una tassa amministrativa da Fr. 150.- a Fr. 500.-.

⁷ Per grandi consumatori, esigenze particolari di fornitura (picchi di consumo, ecc.) o per forniture a enti pubblici il Municipio può derogare alle tasse previste dal presente regolamento mediante apposito contratto o convenzione.

Art. 45 Epoca di pagamento	<p>¹ La lettura dei contatori avviene, di regola, una volta l'anno tra il mese di dicembre e il mese di gennaio, con fatturazione entro 30 giorni.</p> <p>² Per abbonati con importanti consumi le letture con conseguente fatturazione possono essere più frequenti a discrezione del Municipio.</p> <p>³ Durante l'anno è possibile l'emissione di acconti in base ai consumi dell'anno precedente, in particolare sarà possibile richiedere il pagamento della tassa base nel periodo deciso dal Municipio.</p>
Art. 46 Accessori	<p>¹ Il mancato rispetto dei termini di pagamento è soggetto al conteggio di interessi di ritardo in base ai tassi pubblicati dal Consiglio di Stato per le imposte.</p> <p>² L'emissione della diffida comporta l'addebito di una tassa tra Fr. 30.- e Fr. 80.-.</p> <p>³ L'abbonato è tenuto al rimborso di tutte le spese sostenute dal Comune per l'incasso (ricerche d'indirizzo, spese esecutive, ecc.).</p>
Art. 47 Prescrizioni d'incasso	<p>¹ Scaduto il termine di pagamento per le fatture si procederà ad un richiamo.</p> <p>² In caso di mancato riscontro si procederà all'invio di una diffida.</p> <p>³ Se l'importo non fosse ancora stato pagato si procederà per via esecutiva. In questo caso il Comune ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura d'acqua. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.</p> <p>⁴ Le fatture emesse in base al presente regolamento sono parificate a titolo esecutivo ai sensi della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.</p>
Art. 48 Garanzia	<p>¹ Il Municipio può esigere un deposito di garanzia prima di concedere la fornitura dell'acqua o ripristinare la stessa.</p> <p>² In particolare la garanzia è obbligatoria per nuovi consumatori con presumibile onere annuo superiore a Fr. 5'000.-.</p> <p>³ La garanzia può elevarsi fino alla copertura della presumibile tassa annuale.</p>
Art. 49 Esenzioni	Sono esenti da tassa l'uso di acqua da parte del Comune e dei pompieri.
Art. 50 Imposta Valore Aggiunto (IVA)	Tutti gli importi indicati nel presente regolamento non sono comprensivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

TITOLO V – DISPOSIZIONI CONTABILI

Art. 51

Autonomia finanziaria

¹ La costruzione e l'esercizio degli impianti dell'acquedotto devono essere finanziariamente autosufficienti e raggiungere un tasso di copertura del 100% sul medio termine mediante le tasse previste dal presente regolamento, i sussidi, i contributi di miglioria o partecipazioni di terzi.

² Nei costi d'esercizio devono essere computati anche i costi per ammortamenti e interessi, sono inoltre imputati i costi amministrativi e di gestione (operai, personale amministrativo, spese vive) in base ad una valutazione oggettiva.

Art. 52

Risultati di esercizio

Avuto riguardo di quanto stabilito all'articolo precedente eventuali avanzi o disavanzi d'esercizio saranno assorbiti dal capitale proprio del comune.

Art. 53

Contributo solidale

Il Municipio può devolvere annualmente fino a 1 centesimo per ogni mc di acqua fatturata all'utenza a favore di progetti di sviluppo sostenibile o per mitigare effetti di calamità naturali.

Art. 54

Accumulo acqua piovana

¹ Il Municipio ha la facoltà di regolare, tramite un'ordinanza, delle agevolazioni sulle tasse per gli utenti della rete idrica che adottano misure o installano impianti per l'accumulazione dell'acqua piovana da usare per l'irrigazione.

² L'agevolazione non può superare il 50% del valore della tassa di allacciamento.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 55

Utilizzazione di proprietà private e servitù

¹ Ogni proprietario fondiario e tenuto, in applicazione all'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte e organi di manovra necessari alla fornitura di acqua e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.

² Il proprietario fondiario ha l'obbligo di consentire al Comune l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo o mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario.

³ Il proprietario è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta. In particolare in una fascia di 1.5 ml sovrastante la condotta non potranno sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde.

⁴ Qualora un allacciamento privato transitasse sul fondo di terzi, competono al proprietario dell'immobile da allacciare:

- a) la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
- b) la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari per l'utilizzo della condotta;
- c) l'iscrizione a registro fondiario.

⁵ Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio dei Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.

⁶ Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

Art. 56

Opere abusive

¹ Nel caso di manipolazioni o opere abusive o pregiudizievoli per il servizio pubblico dell'acqua potabile, il Municipio può ordinare la sospensione dei lavori e il rifacimento degli impianti che fossero in contrasto con le prescrizioni tecniche e le autorizzazioni.

² L'ordine è dato sotto comminatoria:

- a) della pena prevista dall'art. 292 del Codice penale svizzero, per i casi di disobbedienza a ordine dell'autorità;
- b) che la demolizione o il rifacimento sarà eseguita d'ufficio a spese del contravventore.

³ È riservata in ogni caso l'azione civile o penale.

Art. 57

Contravvenzioni

¹ Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite con la multa fino ad un massimo di Fr. 10'000.-.

² È riservata la procedura penale o l'avvio di una causa civile per infrazioni o danneggiamenti gravi.

Art. 58

Reclami e ricorsi

¹ Contro le decisioni dell'amministrazione comunale è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni.

² Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

Art. 59
Riscatto tubazioni

Il Comune potrà riscattare impianti di distribuzione privati o appartenenti a società cooperative. Caso per caso sarà allestita una perizia determinante il valore di riscatto.

Art. 60
Tasse forfettarie

¹ Entro il termine di 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere posati i contatori in tutto il comprensorio di distribuzione.

² Per nuovi allacciamenti il contatore è immediatamente obbligatorio.

³ Fino alla fine del mese di posa del contatore si applicano tasse forfettarie, per la determinazione della tassa fa stato la situazione familiare rilevata al 1° gennaio dell'anno di tassazione:

	Minimo Fr.	Massimo Fr.
a) Nucleo familiare	180.-	230.-
b) Persona sola	150.-	200.-
c) Persona sola in età AVS	100.-	120.-
d) Dormitori (ogni posto letto compr. cucina)	150.-	200.-
e) Rubinetti esterni	50.-	70.-
f) Impianti irrigazione automatica	100.-	300.-
g) Stalle a conduzione primaria	150.-	200.-
h) Altre stalle	50.-	100.-
i) Fontane a zampillo (private)	400.-	800.-
j) Uso commerciale: artigiani, piccoli o grandi negozi, laboratori, officine, garages, esercizi pubblici, uffici	200.-	2000.-
k) Piscine:		
Fino a 5 mc	esente	
Oltre 5 mc fino a 20 mc	50.-	
Oltre 20 mc	100.-	
l) Cascine ai monti	50.-	70.-
m) Abitazioni secondarie	180.-	230.-

Art. 61
Messa a disposizione del regolamento

¹ Il presente regolamento e le ordinanze applicative saranno messe a disposizione in forma digitale sul sito comunale.

² L'abbonato o l'utente ha diritto di richiederne una copia cartacea gratuita presso gli sportelli comunali.

Art. 62
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019 ed abroga i seguenti regolamenti di quartiere:

- Cresciano del 26 gennaio 2004
- Iragna del 26 gennaio 1998
- Lodrino del 15 giugno 2011
- Osogna del 4 luglio 2011

Approvato con Risoluzione Municipale no. 704 del 28.08.2018

Per il Municipio

Il Sindaco:
R. De Rosa

Il Segretario:
P. Laube

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 04.10.2018.

Per il Consiglio comunale

Il Presidente:
M. Caretti

Il Segretario:
P. Laube

Approvato dalla Sezione enti locali il 08.01.2019.